

Delibera n° 1942

Estratto del processo verbale della seduta del
25 ottobre 2013

oggetto:

LR 49/1996, ART 16 E ART 20 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2013 DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. OBIETTIVI PATTO DG ANNO 2013. INTEGRAZIONE ALLA DGR 1253/2013.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamata la DGR n. 1253 del 12.07.2013, avente ad oggetto "LR. 49/96, artt. 16 e 20 - Programmazione annuale 2013 del Servizio Sanitario Regionale" con la quale si è proceduto, tra l'altro, all'adozione del:

- Programma preventivo consolidato 2013 del Servizio sanitario regionale (all. 1);
- Bilancio preventivo consolidato 2013 del Servizio sanitario regionale (all. 2).

Visto che con la succitata DGR n. 1253 del 12.07.2013 veniva altresì deliberato al punto 7.:

"di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Patto tra la Regione e gli altri soggetti appartenenti al Servizio sanitario regionale, e criteri di valutazione dei direttori generali per l'anno 2013, da sottoscrivere anche ai fini della corresponsione della quota integrativa del relativo trattamento economico";

Premesso che la valutazione dei Direttori generali fa riferimento alla seguente normativa:

- art. 3, comma 6 e art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i quali prevedono che il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compreso i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319, laddove prevede, tra l'altro, che il trattamento economico dei direttori generali possa essere integrato da un'ulteriore quota, fino al 20 per cento del medesimo, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione, misurati mediante appositi indicatori;
- art. 7, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009, il quale vincola il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui art. 1, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502;

Atteso che:

- ai sensi della normativa predetta, occorre determinare anche per l'anno 2013 gli obiettivi al cui raggiungimento è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale, da corrispondere ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- per il fine di cui sopra, si è fatto riferimento agli obiettivi ed alle azioni che costituiscono i principali riferimenti programmatici connessi alla pianificazione strategica regionale e al processo complessivo di organizzazione del SSR, di cui alla deliberazione giuntales del 12 luglio 2013, n. 1253, con la quale è stata approvata la programmazione annuale 2013 del Servizio sanitario regionale, che comprende tra l'altro la presa d'atto del decreto del Direttore centrale n. 584 dd. 26.06.2013, avente ad oggetto "LR. 49/96, artt. 16 e 20 - Programmazione annuale 2013 del Servizio Sanitario Regionale", contenente i programmi e i bilanci approvati dai singoli enti del Servizio sanitario regionale;

Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione del Patto tra Regione e direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, rappresentato dall'allegato unico facente parte integrante del presente provvedimento, e quindi:

- di determinare gli obiettivi per l'anno 2013 da assegnare ai singoli direttori generali delle Aziende sanitarie regionali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con i relativi risultati attesi, modalità di valutazione e valore ponderale attribuito ai medesimi, ai quali è ricollegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale, come indicato nel documento e nelle relative tabelle allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, che contengono anche i criteri generali che verranno utilizzati per la valutazione degli stessi obiettivi;
- di fissare la predetta quota integrativa fino ad un massimo del 20 per cento del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base spettante ai sopra citati organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale;
- di stabilire che in presenza di una perdita d'esercizio, riferita alla gestione complessiva, non si darà luogo alla corresponsione della quota integrativa;
- di vincolare il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui l'art. 7, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009;

- di stabilire che la quota integrativa sarà corrisposta in misura proporzionale al livello di raggiungimento dei risultati attesi;

Ritenuto che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo, il monitoraggio degli indicatori di risultato venga effettuato dalla Direzione centrale Salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2013 approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, nonché di altri atti ufficiali in suo possesso;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità:

delibera

1. Di approvare il Patto tra Regione e Direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale (*documento allegato facente parte integrante del presente provvedimento*) ed in particolare:
 - di assegnare ai singoli direttori generali delle Aziende sanitarie regionali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli obiettivi ai quali è ricollegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale per l'anno 2013, come indicato nelle tabelle dell'allegato facente parte del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contengono i risultati attesi, le modalità di valutazione ed il valore ponderale attribuito ad ogni obiettivo, nonché i criteri generali che verranno utilizzati per la valutazione degli stessi obiettivi;
 - di fissare la predetta quota integrativa fino ad un massimo del 20 per cento del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base spettante ai sopra citati organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale;
 - di stabilire che in presenza di una perdita d'esercizio, riferita alla gestione complessiva, non si darà luogo alla corresponsione della quota integrativa;
 - di vincolare il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui l'art 7, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009;
 - di stabilire che la quota integrativa sarà corrisposta in misura proporzionale al livello di raggiungimento dei risultati attesi;
 - di stabilire inoltre che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo, il monitoraggio degli indicatori di risultato sarà effettuato dalla Direzione centrale Salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2013 approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n.49, nonché di altri atti ufficiali in suo possesso.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE